

Codice A1901A

D.D. 25 gennaio 2016, n. 36

POR FESR Piemonte 2014/2020 - Metodologia per la valutazione degli organismi che attuano strumenti finanziari secondo le prescrizioni di cui al Regolamento delegato n. 480/2014.

Il Regolamento UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei Fondi Strutturali per il periodo 2014/2020

Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006 Consiglio.

Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ogni Stato membro prepara un Accordo di Partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020; tale Accordo, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE, viene approvato dalla Commissione europea in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato.

Ai sensi dell'articolo 26 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, i fondi SIE sono attuati mediante Programmi Operativi conformemente all'Accordo di Partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea. Ciascun Programma Operativo copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-89 dell'11/07/2014 sono state individuate le Autorità di Audit, di Certificazione e le Autorità di Gestione per ciascun Programma Operativo; in particolare, la Direzione Attività Produttive (oggi ridenominata Competitività del sistema regionale) è stata individuata "Autorità di Gestione" del Programma Operativo Regionale finanziato dal F.E.S.R. per il periodo 2014-2020 (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 oppure P.O.R.).

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-91 dell'11/07/2014 è stata approvata la proposta di P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 per la successiva presentazione alla Commissione Europea.

Con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 922 del 12/02/2015 è stato approvato il P.O.R. F.E.S.R. Piemonte 2014/2020 nella versione trasmessa alla Commissione Europea in data 21 novembre 2014, che ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione nonché delle ulteriori indicazioni emerse durante la fase negoziale e di confronto.

Con D.G.R. n. 15-1181 del 16/03/2015 è stato preso atto della succitata Decisione di esecuzione.

Il P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 ha previsto, nell'ambito di alcuni Assi prioritari, la possibilità di realizzare le azioni anche attraverso l'utilizzo di uno strumento finanziario.

In tali casi l'art. 38, par. 4, lettera b) del Regolamento n. 1303/2013 prevede che l'Autorità di Gestione può affidare compiti di esecuzione alla BEI, a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica oppure a un organismo di diritto pubblico o privato.

Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari devono adempiere ai loro obblighi in conformità della legge applicabile e devono agire con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari.

Al fine di garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari sia affidata a organismi in possesso di capacità adeguate, tali da garantire che l'attuazione sia conforme agli obiettivi e alle priorità dei fondi SIE e quanto più possibile efficiente, è opportuno stabilire una metodologia per la valutazione degli organismi che attuano strumenti finanziari in ossequio agli elementi valutativi indicati dal Regolamento delegato n. 480/2014.

La metodologia di cui al punto precedente deve consentire di verificare che l'organismo di attuazione dello strumento finanziario sia titolare del diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione; disponga di un'adeguata solidità economica e finanziaria; abbia adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'Autorità di Gestione; disponga di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace; abbia in uso un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili

L'Autorità di Gestione deve tenere in debita considerazione la natura dello strumento finanziario da attuare, l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di strumenti finanziari simili, la competenza e l'esperienza del gruppo di lavoro proposto e la capacità operativa e finanziaria dell'organismo.

Pertanto per quanto sopra premesso

IL DIRETTORE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato UE n. 480/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- la D.G.R. n. 1-89 dell'11/07/2014 (Programmazione dei Fondi Strutturali di investimento Europei (SIE) per il periodo 2014 - 2020. Individuazione delle Autorita' del P.O.R. FESR e del P.O.R. FSE: Autorita' di Audit, Autorita' di gestione, Autorita' di Certificazione);
- la D.G.R. n. 3-91 dell'11/07/2014 (Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 26, punto 4. Approvazione proposte Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 per la presentazione alla Commissione Europea);
- la D.G.R. n. n. 15-1181 del 16/03/2015 (Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015. Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte);

determina

- di approvare la “*Metodologia per la valutazione degli organismi che attuano strumenti finanziari*”, conformemente agli elementi valutativi indicati dal Regolamento delegato n. 480/2014, allegata alla presente determinazione quale parte integrante;
- di disporre che tale metodologia sia inclusa nel sistema di gestione e controllo relativo alla programmazione FESR 2014/2020.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Il Direttore Regionale
Giuliana FENU

Allegato

Metodologia per la verifica degli organismi che attuano Strumenti Finanziari

Premessa

Ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii) del Regolamento UE n. 1303/2013 l'Autorità di Gestione può affidare i compiti di esecuzione dello strumento finanziario a un organismo di diritto pubblico o privato.

Al fine di garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari sia affidata a organismi in possesso di capacità adeguate, tali da garantire che l'attuazione sia conforme agli obiettivi e alle priorità dei fondi SIE e quanto più possibile efficiente, è opportuno stabilire una metodologia per la valutazione degli organismi che attuano strumenti finanziari in ossequio agli elementi valutativi indicati dal Regolamento delegato n. 480/2014.

L'Autorità di Gestione ha pertanto definito:

- 1) i requisiti chiave da utilizzare nella valutazione della capacità dei soggetti deputati a svolgere i compiti di organismo di attuazione degli strumenti finanziari;
- 2) i criteri di valutazione da utilizzare per ciascun requisito chiave.

La verifica dei requisiti chiave, declinati in criteri di valutazione, può essere ricondotta ad una delle seguenti categorie:

- **Categoria 1.** Soggetto adeguato a svolgere le funzioni di organismo di attuazione degli strumenti finanziari. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo dei miglioramenti minori;
- **Categoria 2.** Soggetto adeguato a svolgere le funzioni di organismo di attuazione degli strumenti finanziari. Tuttavia sono necessari dei miglioramenti;
- **Categoria 3.** Soggetto parzialmente adeguato a svolgere le funzioni di organismo di attuazione degli strumenti finanziari. Sono necessari dei miglioramenti sostanziali;
- **Categoria 4.** Soggetto non adeguato a svolgere le funzioni di organismo di attuazione degli strumenti finanziari. Riscontrate gravi carenze.

Laddove l’Autorità di Gestione valuta come non pertinente l’applicazione di un criterio di valutazione è possibile prevederne la disapplicazione.

La *valutazione finale* sarà determinata tenendo conto:

- della valutazione dei requisiti chiave;
- di eventuali fattori attenuanti/correttivi che abbiano un’incidenza diretta sulla valutazione.

I fattori attenuanti consentiranno di stimare il “rischio residuo” e conseguentemente di definire la valutazione finale della capacità del soggetto a svolgere le funzioni di Organismo chiamato ad attuare strumenti finanziari.

Requisiti chiave e criteri di valutazione

○ *Requisito chiave 1: Capacità tecnica economica e finanziaria*

Tale requisito chiave consente all’Autorità di Gestione di valutare se il soggetto possiede il diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell’Unione. Inoltre il requisito permette di verificare se il soggetto dispone delle adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa in grado di fornire le necessarie garanzie all’Autorità di Gestione e un’adeguata solidità economico-finanziaria.

Requisiti chiave	Criteri di valutazione
Capacità tecnica economica e finanziaria	Adeguatezza solidità economico-finanziaria
	Uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi
	Validità del metodo di calcolo dei costi/commissioni di gestione per l’attuazione dello strumento finanziario
	Livello dei costi/commissioni di gestione (preventivi)
	Termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa
	Esistenza nella struttura organizzativa di una chiara definizione delle aree di responsabilità
	Esistenza di un sistema di controllo interno

○ **Requisito chiave 2: Risorse Umane**

Il requisito chiave 2 permette all’Autorità di Gestione di valutare l’esperienza, le competenze del gruppo di lavoro della struttura incaricata ad attuare lo strumento finanziario. Inoltre il requisito permette all’AdG di verificare l’esperienza pregressa della struttura nell’attuazione di strumenti finanziari.

Requisiti chiave	Criteria di valutazione
Risorse Umane	Numero di persone destinabili all’attuazione dello strumento finanziario
	- di cui % laureati
	Anni di esperienza del personale in materia di strumenti finanziari
	Iniziative formative in materia di strumenti finanziari
	Pregressa esperienza dell’organismo nell’attuazione di strumenti finanziari
Valutazione di autorità indipendenti su attività connesse alla gestione di strumenti finanziari	

○ **Requisito chiave 3: Pubblicità e Trasparenza**

Il requisito chiave 3 permette all’Autorità di Gestione di verificare l’esistenza di misure di informazione per i destinatari finali/intermediari finanziari e di rispetto degli obblighi di trasparenza previste dalla legge.

Requisiti chiave	Criteria di valutazione
Pubblicità e trasparenza	Esistenza di un website
	Esistenza di un Ufficio Relazioni con il Pubblico
	Capacità di sviluppare un Piano di comunicazione relativo agli strumenti finanziari

- **Requisito chiave 4: Selezione dei destinatari finali e Attrazione di risorse aggiuntive rispetto ai contributi del PO**

Il requisito chiave 4 permette all'Autorità di Gestione di verificare la validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei destinatari finali (a seconda dei casi). Inoltre il requisito permette di verificare la capacità del soggetto di attrarre capitali aggiuntivi rispetto al PO da investire nello strumento finanziario.

Requisiti chiave	Criteri di valutazione
Selezione e attrazione	Relazioni con le reti bancarie e finanziarie a livello regionale, nazionale e sovranazionale
	Metodo di selezione dei destinatari finali/intermediari finanziari (a seconda dei casi)
	Capacità di raccogliere risorse aggiuntive rispetto ai contributi del Programma
	Conoscenza del sistema produttivo regionale

ALLEGATO I: REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Requisiti chiave	Criteri di valutazione	Categorie di valutazione (da 1 a 4)
Capacità tecnica economica e finanziaria	Adeguata solidità economico-finanziaria	
	Uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi	
	Validità del metodo di calcolo dei costi/commissioni di gestione per l'attuazione dello strumento finanziario	
	Livello dei costi/commissioni di gestione (preventivi)	
	Termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa	
	Esistenza nella struttura organizzativa di una chiara definizione delle aree di responsabilità	
	Esistenza di un sistema di controllo interno	
Media		
Risorse Umane	Numero di persone destinabili all'attuazione dello strumento finanziario	
	- di cui % laureati	
	Anni di esperienza del personale in materia di strumenti finanziari	
	Iniziative formative in materia di strumenti finanziari	
	Pregressa esperienza dell'organismo nell'attuazione di strumenti finanziari	
	Valutazione di autorità indipendenti su attività connesse alla gestione di strumenti finanziari	
Media		
Pubblicità e trasparenza	Esistenza di un website	
	Esistenza di un Ufficio Relazioni con il Pubblico	
	Capacità di sviluppare un Piano di comunicazione relativo agli strumenti finanziari	
Media		
Selezione e attrazione	Relazioni con le reti bancarie e finanziarie a livello regionale, nazionale e sovranazionale	
	Metodo di selezione dei destinatari finali/intermediari finanziari (a seconda dei casi)	
	Capacità di raccogliere risorse aggiuntive rispetto ai contributi del Programma	
	Conoscenza del sistema produttivo regionale	
Media		
Media Totale		

ALLEGATO II: CONCLUSIONE DEFINITIVA DELLA VALUTAZIONE CIRCA LA CAPACITA' DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI ORGANISMO CHE ATTUANO GLI STRUMENTI FINANZIARI

Denominazione Soggetto sottoposto a verifica	
Partita IVA	
Sede Legale	

Valutazione del Soggetto (da 1 a 4)¹	
--	--

Fattori attenuanti/ correttivi con un'incidenza diretta sulla valutazione	
Rischio residuo²	

VALUTAZIONE FINALE (da 1 a 4)	
--------------------------------------	--

Luogo e data della verifica

L'Autorità di Gestione
(Firma)

¹ Vedi "Media Totale" Allegato 1

² Molto basso, basso, medio, alto